

La proposta di istituire un sistema del brevetto comunitario trae origine dal piano d'azione per l'innovazione della Commissione del 1996 e dal successivo Libro verde sui brevetti. L'obiettivo perseguito è quello di mettere in grado le imprese di trasformare il loro *know-how* tecnologico e scientifico in un successo industriale e commerciale stimolando in questo modo gli investimenti del settore privato nella ricerca e nello sviluppo. Investimenti che attualmente si situano a livelli infimi se paragonati a quelli degli Stati Uniti e del Giappone.

Le aziende resterebbero libere di scegliere il tipo di protezione che meglio si adatta alle loro esigenze. Visto che l'UEB sarebbe responsabile dell'esame delle domande di brevetto e del rilascio del brevetto comunitario, il nuovo sistema richiederebbe l'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco, nonché la revisione della stessa.

Continua il percorso legislativo comunitario della proposta sulla **brevettabilità del software**. Il 24 settembre 2003 il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la relazione di Arlen Mc Carthy che ha ottenuto 361 voti favorevoli, 157 contrari e 28 astenuti. Dei 129 emendamenti alla proposta originaria della Commissione europea (28 prodotti dalla Commissione giuridica e mercato interno), in plenaria, ne sono stati adottati 64 e concentrano l'attenzione sul concetto di "effetto tecnico", che risulta comunque problematico da definire, anche in base all'esperienza consolidata delle *Board of appeal* dell'Ufficio europeo dei Brevetti (UEB). Lo scopo degli emendamenti del PE, oltre ad evidenziare le preoccupazioni per le recenti decisioni dell'UEB sul rilascio di brevetti software per innovazioni non costituenti un contributo tecnico, è quello di evitare una zona grigia di incertezza giuridica che comporterebbe, soprattutto per le grandi imprese, a partire dalle multinazionali del settore, una sostanziale prevalenza nel mercato del software rispetto agli sviluppatori indipendenti e alle PMI. Gli emendamenti sostengono la brevettabilità per "invenzioni specifiche", ad esempio cellulari, infodomeistici e macchine utensili ma difendono invece la non-brevettabilità di singole porzioni di codice, algoritmi e logiche di programmazione per le quali sarebbero assicurate le libertà di pubblicazione e sviluppo. In particolare: si prevede che le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici per essere brevettabili devono essere suscettibili di un'applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Si precisa che, per i brevetti software, ai fini della valutazione dell'attività inventiva, si deve applicare l'approccio problema-soluzione, onde stabilire se vi sia una questione tecnica da risolvere. Se non viene riscontrato alcun problema tecnico, l'invenzione non può essere considerata contributo tecnico allo stato

dell'arte. Anche la semplice attuazione su di un elaboratore di un metodo non brevettabile non è di per sé sufficiente a giustificare la brevettabilità (*method of doing business*). Si afferma, infine, che il software deve riguardare un prodotto o un processo per cui l'utilizzo di singoli elementi di un programma in contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo non costituiscono una violazione brevettuale. L'Italia, tenendo conto della Raccomandazione votata dal Senato della Repubblica ed accolta dal Governo il 17 dicembre 2000 per la progressiva adozione di sistemi operativi e di programmi liberi, sostanzialmente confermata da una recente indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione, ha evidenziato, durante il negoziato, la necessità, per evitare situazioni di iper-protezione dei programmi per computer, di chiarire l'esclusione dalla brevettabilità sia dei codici sorgente (lo schema scritto in un linguaggio simile alla lingua naturale) e dei codici oggetto (cioè la traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina/binario, comprensibile ed eseguibile solo dall'elaboratore).

2.1.6 Libera circolazione delle persone

Dopo oltre due anni dalla presentazione della proposta di direttiva sul **diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri**, è stato finalmente possibile pervenire ad una posizione comune adottata dal Consiglio il 5 dicembre 2003, grazie all'intenso lavoro svolto durante la Presidenza italiana. La posizione comune è stata successivamente trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura.

La proposta ha lo scopo di sostituire ed integrare i diversi strumenti legislativi in vigore (due regolamenti e nove direttive) sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, rientrando nel contesto giuridico e politico instauratosi con l'istituzione della cittadinanza dell'Unione.

Nonostante il raggiungimento dell'accordo abbia richiesto delle modifiche al testo iniziale, l'adozione della direttiva risulterà comunque di grande rilevanza determinando importanti passi in avanti nella tutela dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari ed un ulteriore sviluppo della libera circolazione delle persone.

Le novità più significative riguardano:

- Introduzione del diritto di soggiorno permanente riconosciuto ai cittadini comunitari ed ai loro familiari che abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa nello Stato membro ospitante per cinque anni;
- Protezione rafforzata contro l'allontanamento per i cittadini U.E. che abbiano soggiornato per almeno dieci anni nel Paese membro ospitante o che siano minorenni; l'espulsione dal territorio può essere infatti comminata solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Lo Stato membro ospitante deve inoltre tener conto del periodo di soggiorno dell'interessato nel suo territorio e di altri elementi quali l'età, lo stato di salute, la situazione economica ed i legami con il Paese.
- Abolizione della carta di soggiorno per i cittadini comunitari e per i loro familiari, sostituibile da un opzionale sistema di registrazione; l'obbligo di essere titolari di una carta di soggiorno è invece mantenuto per i familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Non è invece stata accolta l'estensione da tre a sei mesi del diritto di soggiorno in un altro Stato membro senza condizioni né formalità (in base al semplice possesso di una carta di identità o di un passaporto valido) previsto dalla proposta iniziale della Commissione per le difficoltà di estendere tale condizione ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro: su questo aspetto è stato pertanto mantenuto l'attuale acquis di tre mesi.

2.1.7 Libera circolazione dei professionisti

Nell'ambito delle professioni regolamentate, l'attività dell'UE nel 2003 si è sviluppata sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002.

Tra le linee d'azione prioritarie per garantire un mercato del lavoro più flessibile e attraente costituito da lavori di qualità, il Consiglio individua il rafforzamento della strategia per l'occupazione, la promozione della mobilità e il miglioramento dei programmi di istruzione e formazione e si impegna ad adottare i necessari strumenti giuridici per eliminare gli ostacoli regolamentari e amministrativi non necessari al riconoscimento delle qualifiche professionali. Sulla base di tali indirizzi politici la

Commissione ha presentato una proposta di direttiva che disciplina “il **riconoscimento delle qualifiche professionali**”.

Il testo della Commissione si presenta come una norma quadro e sostituisce le 15 direttive che, ad oggi, disciplinano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei professionisti per l'accesso alle professioni regolamentate; si tratta, in particolare, delle direttive Sistemi generali e delle direttive settoriali (medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti).

Per i Sistemi generali, la novità più significativa riguarda la previsione di una disciplina *ad hoc* per la prestazione di servizi, completamente assente nelle singole direttive, un ampliamento del campo di applicazione e un rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione.

Per le direttive settoriali, la proposta modifica completamente l'organizzazione formale della materia, ma non prevede cambiamenti di rilievo nel quadro dei meccanismi di riconoscimento. Viene prevista una sostanziale semplificazione nelle procedure consultive demandate ai singoli Comitati istituiti per ogni professione, attraverso l'abolizione degli stessi e l'istituzione di un unico comitato formato da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. La proposta di direttiva verrà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano secondo la procedura di cui all'art. 251 del trattato. Nella sessione del 14 novembre 2002, il Consiglio Competitività ha tenuto un dibattito orientativo, articolato su quattro questioni considerate cruciali per far progredire i lavori:

- La riduzione *ad unum* dei Comitati consultivi istituiti dal Consiglio per ogni direttiva settoriale.
- Disciplina specifica per la libera prestazione dei servizi.
- Condizioni cui sottoporre il prestatore di servizi
- Miglioramento della cooperazione amministrativa tra gli Stati e tra gli Stati e la Commissione

Sul primo punto, tutti i Ministri hanno manifestato il loro accordo sulla necessità di ridurre il “peso” dei Comitati, ma non tutte concordano sulla opportunità di avere un unico Comitato. Il Comitato deve, però, poter operare con una composizione variabile in relazione agli argomenti trattati e, di volta in volta, il necessario livello di rappresentanza deve essere assicurato sulla base di una autonoma valutazione degli Stati membri. Il secondo e terzo punto vertono sulla libera prestazione di servizi. Essa è disciplinata nelle direttive settoriali con una procedura specifica più leggera

di quella prevista per il diritto di stabilimento; consiste in una comunicazione preliminare, da parte del professionista, all'autorità competente dello Stato ospitante che può verificare il possesso dei titoli posseduti dal professionista stesso. Il Sistema generale, invece, prevede un'unica procedura applicabile ai due regimi, rendendo, di fatto, poco interessante l'esercizio dell'attività in forma di prestazione di servizi. L'utilizzo delle moderne tecnologie, la crescente importanza dell'economia dei servizi e la facilità di spostamento rendono sempre più attraente per i professionisti effettuare singole prestazioni di servizi senza spostare il centro della propria attività. Il professionista e il cittadino che fruisce dei servizi professionali devono poter contare su una normativa, di rango comunitario, che garantisca procedure trasparenti, uniformi e che tenga conto dell'interesse generale.

Tutti i Ministri hanno manifestato un generale accordo sulla necessità di avere una disciplina che faciliti la libera prestazione di servizi e contemporaneamente garantisca adeguatamente l'utilizzatore del servizio professionale. L'Italia, in particolare, ha concordato sulla necessità che l'attuale sistema che disciplina la libera prestazione dei servizi debba essere migliorato, ma tale miglioramento non possa prescindere, per principio, dal diritto dello Stato ospite di poter effettuare un controllo sui requisiti professionali posseduti dal professionista, con particolare riferimento al caso di professioni strettamente correlate con l'interesse generale. Infine, il processo di allargamento e i fenomeni migratori impongono il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'istruzione, formazione professionale e formazione superiore e nuova attenzione al problema dell'informazione in materia dei riconoscimenti a fini professionali.

Tutti i Ministri hanno manifestato interesse a migliorare i meccanismi deputati a gestire le informazioni sottolineando i limiti pratici di tale esigenza consistenti in possibili maggiori impegni finanziari a carico dei singoli Stati membri. L'Italia, in particolare ha concordato sul fatto che debba essere opportunamente migliorata la rete informativa attraverso, anche, la creazione di una vera e propria rete europea dei punti di contatto oggi esistenti.

L'esame della proposta viene condotto concentrando particolarmente l'attenzione su tre aspetti principali: la prestazione transfrontaliera dei servizi, l'istituzione di piattaforme comuni e gli organismi responsabili dell'attuazione della direttiva. La Presidenza ha presentato un testo consolidato contenente tutta una serie di modifiche e opzioni poste sulla base delle esigenze presentate dalle delegazioni nel corso delle precedenti

riunioni e degli orientamenti desunti dagli emendamenti presentati, al momento, in sede di Parlamento europeo. I punti più delicati del documento proposto riguardano:

- la disciplina della prestazione dei servizi
- i criteri per individuare le Associazioni professionali autorizzate a proporre “piattaforme comuni” e i requisiti a cui devono rispondere le piattaforme stesse per garantire gli Stati membri sul mantenimento della propria autonomia legislativa in materia di accesso alle professioni.
- l’applicazione del regime delle direttive Sistemi generali a situazioni coperte da direttive settoriali o da altre condizioni
- i compiti da attribuire al Comitato che dovrà assistere la Commissione e in particolare il rapporto che dovrebbe avere con un “gruppo di esperti” che la Commissione ha ipotizzato di istituire per garantire ai professionisti un foro permanente di consultazione.

Sul Titolo II, relativo alla prestazione dei servizi, il testo aggiunge alle garanzie di informazione per i destinatari dei servizi, previste nella proposta originaria presentata dalla Commissione, taluni requisiti del diritto nazionale dello Stato ospitante strettamente connessi con la tutela dell’interesse generale.

I lavori si sono orientati verso la possibilità per le autorità competenti dello Stato ospitante di procedere ad una verifica delle qualifiche del prestatore, almeno per quanto riguarda talune professioni, nonché la possibilità di prevedere un’iscrizione temporanea o pro-forma del prestatore ad un’organizzazione professionale dello Stato ospitante. La Commissione ha presentato un orientamento critico nei confronti del testo mentre la maggioranza delle delegazioni ha espresso parere positivo. Sulle problematiche aperte dalla disciplina della prestazione di servizi la maggioranza delle delegazioni si sono espresse per un testo che preveda:

- la definizione di “stato di stabilimento”
- l’individuazione della prestazione di servizi sulla base di criteri desunti dalla giurisprudenza della corte di giustizia e non dal parametro temporale (16 settimane)
- la possibilità, per lo stato ospitante, di prevedere una iscrizione pro-forma o temporanea agli organismi professionali esistenti
- l’obbligo, per il prestatore che si sposta in un altro Stato membro, di presentare una comunicazione preliminare all’autorità competente dello Stato ospite
- la necessità di accompagnare la comunicazione, nel caso di prima prestazione, con documenti che comprovino le qualifiche professionalizzanti del prestatore di servizi

- la possibilità per l'autorità competente, nel caso di professioni che coinvolgono questioni di interesse generale, di richiedere misure compensative in presenza di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali.

La proposta di direttiva è stata posta tra le priorità della Presidenza irlandese che ha già predisposto i propri lavori partendo dalle posizioni di consenso raggiunte dall'Italia, in particolare per quello che riguarda la libera prestazione dei servizi che rappresenta la parte politicamente e strategicamente più significativa della proposta .

2.1.8 Diritto delle società

Le misure contenute nella comunicazione della Commissione concernente un **Piano di Azione** per l'ammodernamento del diritto societario e il rafforzamento della *corporate governance* nell'UE, di natura legislativa e non, a breve (2003-2005), a medio (2006-2008) e a lungo termine (a partire dal 2009), risultano in linea con le previsioni dell'ordinamento italiano, tenuto conto del quadro normativo applicabile alle società (nuovo diritto societario previsto dalla riforma approvata con d.lgs 17 gennaio 2003 n.6; disposizioni del d.lgs 24 febbraio 1998 n.58 - Testo Unico sulla Finanza e relativa disciplina applicativa; codici di autoregolamentazione). La Commissione, oltre a predisporre uno statuto europeo della società privata, intende servirsi di un Forum sul governo societario e preparare uno studio volto a precisare i principi per la creazione di una maggiore proporzionalità tra partecipazione al capitale e controllo. Margini di incertezza si riscontrano, tuttavia, sull'uso estensivo di direttive proposto nel documento, che manca di specificare se si preveda l'adozione di una regolamentazione armonizzata nel dettaglio ovvero se la Commissione intenda procedere all'emanazione di direttive "quadro", lasciando ad altre forme di regolamentazione la definizione delle norme di dettaglio.

Esigenze di flessibilità inducono a ritenere inopportuno un approccio che tenda ad una armonizzazione massima delle regole di governo societario. Nell'analisi delle misure che in concreto la Commissione intenderà proporre, l'Italia ritiene prioritario l'obiettivo di preservare la validità delle scelte effettuate con la recente riforma del diritto societario, in vigore dal 2004, ciò anche al fine di evitare il sovrapporsi di più interventi di modifica che potrebbero determinare una eccessiva variabilità, in un lasso di tempo breve, del quadro normativo applicabile alle nostre imprese.

Tre le linee di intervento fissate per la *corporate governance*: incrementare il grado di trasparenza del sistema di governo societario adottato da una società a beneficio degli azionisti e del mercato in generale; ridurre gli ostacoli alla partecipazione e rafforzare i diritti degli azionisti; ammodernare le regole concernenti l'organo amministrativo.

Relativamente alle singole misure, la Commissione propone, in particolare, di modificare la **II direttiva**, allo scopo di semplificare alcuni degli adempimenti richiesti in materia di costituzione, salvaguardia e modifica del capitale sociale, accogliendo le conclusioni del Gruppo SLIM e le ulteriori raccomandazioni formulate nel Rapporto Winter.

E' stato adottato dall'Esecutivo comunitario, nel novembre 2003, il progetto di **X direttiva** in materia di fusioni transfrontaliere, applicabile a tutte le società di capitali con personalità giuridica e responsabilità limitata. La proposta stabilisce che nelle operazioni di fusione transfrontaliera le società applicano le disposizioni di legge relative alle fusioni interne previste dallo Stato membro cui esse appartengono. Per tener conto degli aspetti transfrontalieri, il principio dell'applicazione della legislazione nazionale è integrato da disposizioni che si ispirano a quelle previste per la costituzione della Società Europea. In particolare, nel caso in cui almeno una delle società che partecipano alla fusione sia sottoposta a norme concernenti la partecipazione dei lavoratori ed, invece, la legislazione dello Stato in cui ha sede la società originata dalla fusione non contenga tali disposizioni, si applicano le norme sulla partecipazione dei lavoratori stabilite dal regolamento relativo allo Statuto della Società Europea e dalla direttiva connessa. La proposta verrà discussa, in sede negoziale, durante la Presidenza irlandese.

Risulta ancora in fase di studio, invece, la proposta di **XIV direttiva** in materia di trasferimento di sede delle società. Questa misura è da considerarsi ormai urgente, in considerazione delle recenti decisioni della Corte di Giustizia (casi *Centros* e *Überseering*) che prefigurano l'incompatibilità del principio della sede reale con il trattato UE.

Spicca, dopo 14 anni di negoziato, il raggiungimento, all'unanimità', con la Commissione europea contraria, di un orientamento comune sulle **Offerte pubbliche d'acquisto** al Consiglio Competitività del 27 novembre, il cui testo integrale è stato approvato, senza modifiche, dal Parlamento europeo il 16 dicembre in prima lettura, con 321 voti a favore, 219 contrari e 9 astenuti, spianando la strada all'adozione definitiva del *dossier* nei primi mesi del 2004. L'attuale impostazione comporta l'imposizione di un articolo 9, che limita rigorosamente le misure difensive volte a contrastare l'offerta e un articolo 11, che implica la neutralizzazione (*breakthrough rule*) di varie misure societarie, in modo da determinare il principio

“un’azione-un voto”. Un nuovo articolo 11 bis permette agli Stati membri di non applicare una o entrambe le predette disposizioni (*opting-out*), consentendo, tuttavia, alle società di applicarle ugualmente (*opting-in*). Come è noto, questo sistema deriva da una proposta della delegazione portoghese per un sistema opzionale che, per l’Italia, dovrebbe, tuttavia, salvaguardare, quantomeno nelle linee di indirizzo, l’obiettivo di garantire il funzionamento efficiente del mercato del controllo all’interno dell’UE e fornire adeguati stimoli alle imprese verso soluzioni di governo societario più orientate alla contendibilità. Inoltre, è stata introdotta una clausola di reciprocità, che consente alle società che applicano i due articoli fondamentali di derogare agli stessi in caso di OPA su iniziativa di un’impresa che non applica lo stesso regime. La presenza di una clausola di reciprocità permette di evitare fenomeni di *reverse discrimination* delle società soggette a regole più stringenti (quali sarebbero quelle italiane) rispetto a società non assoggettate ai medesimi vincoli. I punti di stretto interesse dell’Italia sono stati affrontati in maniera sufficientemente adeguata nel testo. In particolare, la possibilità di effettuare l’OPA preventiva parziale come esimente dall’obbligo di OPA successiva è consentita grazie al sistema di deroghe, che richiede solo che siano fatti salvi certi principi generali e, da come sono strutturate in Italia, le OPA preventive sembrano rispettare questi principi. Esiste comunque, in tal senso, anche una dichiarazione a processo verbale congiunta, del Consiglio e della Commissione, come già fu richiesta e ottenuta dalla delegazione italiana nella posizione comune del 1999. Vengono escluse, inoltre, le *golden shares*, in quanto non rientrano nell’ambito di operatività della *breakthrough rule* i poteri speciali conferiti allo Stato, qualora, come nella disciplina italiana, abbiano fonte legislativa e non statutaria. Sono escluse, infine, le nostre banche cooperative quotate dalla neutralizzazione, ai sensi dell’articolo 11.

2.1.9 Servizi finanziari

Il 25 novembre 2003 la Commissione europea ha pubblicato l’ultima relazione intermedia sui progressi compiuti nell’attuazione del **Piano d’azione per i servizi finanziari (PASF)** che, adottato nel 1999, è uno dei fattori all’origine dei profondi cambiamenti del paesaggio finanziario europeo. La relazione constata che il calendario di adozione delle misure del PASF è stato rispettato: 36 delle 42 azioni inizialmente previste sono state finalizzate. Il calendario legislativo per l’ultimo trimestre del 2003 e il primo trimestre del 2004, cioè prima delle elezioni del Parlamento europeo,

prevede l'adozione di quattro importanti proposte di direttiva: servizi di investimento, *transparency*, OPA, fusioni transfrontaliere. Il recepimento e l'applicazione delle misure adottate, l'ottimizzazione del PASF e l'identificazione di eventuale nuove misure regolamentari costituiranno l'oggetto delle attività future. Una valutazione approfondita degli effetti delle misure finora varate verrà effettuata per individuare le eventuali lacune a livello regolamentare, amministrativo e di controllo, così come gli ostacoli all'esercizio delle attività o dei servizi finanziari transfrontalieri.

In linea con le previsioni, il Consiglio ha adottato, nel dicembre 2003, la posizione comune sulla direttiva relativa ai **servizi di investimento**, che permetterà alle imprese del settore di proporre i loro servizi in tutta l'UE, compresi quelli per realizzare transazioni fra clienti di una società finanziaria attraverso operazioni "internalizzate". Le principali novità che la proposta di direttiva si prefigge di introdurre sono:

- rimozione della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati, così da favorire la competizione tra sistemi di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi di scambi organizzati multilaterali e intermediari internalizzatori);
- introduzione di un regime armonizzato di regole di condotta (es. *best execution* e disciplina dei conflitti di interesse), al fine di consentire il pieno passaggio delle responsabilità di vigilanza al Paese di origine dell'intermediario;
- estensione del passaporto europeo ai servizi di consulenza (oggi compresi tra i servizi accessori) e ai servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati su merci;
- istituzionalizzazione della figura dell'agente collegato operante in regime di monomandato;
- esclusione, al ricorrere delle seguenti condizioni, dell'obbligo previsto in capo agli intermediari di verificare l'adeguatezza dei servizi prestati e degli strumenti finanziari offerti in relazione allo specifico profilo del cliente (*suitability test*) in relazione ai servizi di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini (*execution only*).

Sulla proposta di direttiva sugli **obblighi di trasparenza degli emittenti**, presentata dalla Commissione europea il 26 marzo 2003, il Consiglio ha raggiunto, sotto presidenza italiana, un "orientamento generale" nella riunione dell'Ecofin del 25 novembre 2003, nelle more dell'adozione del parere di competenza del Parlamento europeo come previsto dall'art. 251, paragrafo 2 del trattato. Le novità più rilevanti della proposta attengono a:

- imposizione di obblighi informativi periodici agli emittenti nel corso dell'esercizio finanziario consistenti nella pubblicazione di:

- un rapporto annuale redatto entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio finanziario;
- una relazione semestrale redatta secondo i criteri previsti dallo standard IAS 34 (rappresentazione veritiera e corretta delle poste in bilancio);
- una relazione infra-semestrale (da pubblicarsi nel periodo compreso tra dieci settimane dopo l'inizio del semestre di riferimento e sei settimane prima la fine del semestre stesso) concernente gli eventi e le transazioni principali di periodo, il loro impatto sulla posizione finanziaria dell'emittente e sulle controllate, nonché una generale descrizione della posizione finanziaria e dell'andamento di gestione di questi;
- rivisitazione della materia delle partecipazioni rilevanti di cui alla direttiva 2001/34/CE che codifica le direttive relative all'ammissione a quotazione;
- previsione di obblighi degli emittenti nei confronti degli azionisti (in generale, parità di trattamento) e dei portatori di obbligazioni;
- disciplina delle modalità di diffusione dell'informazione che deve coprire l'intero territorio dell'Unione Europea e che lascia libero l'emittente, come già consentito dalla direttiva sul prospetto, di scegliere il mezzo di diffusione (ad esempio, stampa, *web-site* dell'emittente), prevedendo, al contempo, che gli Stati membri assicurino la presenza di almeno un centro per la raccolta delle informazioni pubblicate
- designazione di un'autorità amministrativa competente responsabile per assolvere gli obblighi previsti dalla direttiva e per garantire l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della stessa;
- *enforcement* degli obblighi di comunicazione.

2.1.10 Piano d'azione sul diritto contrattuale europeo

La Commissione europea ha adottato il 12 febbraio 2003 una comunicazione, con annesso un Piano d'azione, sul **diritto contrattuale europeo**, con l'intento di proseguire il processo di consultazione già avviato nel 2001. Lo scopo è quello di valutare e risolvere i problemi riscontrati per il mercato interno, che nascono dalle divergenze tra le varie normative nazionali, approfondendo l'azione comunitaria in questo ambito, con una combinazione di misure normative e non, come l'autoregolamentazione, accordi volontari, metodo di coordinamento aperto.

Nel campo dei contratti transfrontalieri esiste una serie di ostacoli dovuti all'interpretazione e all'applicazione delle singole legislazioni nazionali, che creano un danno per le imprese e i consumatori, impossibilitati a sfruttare appieno tutte le potenzialità di un mercato integrato. I risultati della prima consultazione confermano che la coesistenza di varie normative nazionali in materia contrattuale dà luogo a costi di transazione aggiuntivi, come eventuali spese d'informazione e di contenzioso, gravose soprattutto per le PMI.

La diversità delle norme che disciplinano il contenuto dei contratti e le incertezze sull'individuazione di norme imperative o di ordine pubblico inderogabili per le parti del contratto rendono impossibile l'uso di contratti tipo in tutto il mercato interno. Questi problemi sono particolarmente sentiti nel campo dei servizi finanziari e assicurativi. Il principio dell'armonizzazione minima nella legislazione a tutela dei consumatori, che consente l'adozione di norme nazionali più restrittive, d'altronde, non facilita l'uniformità di soluzioni per situazioni analoghe negli Stati membri. La Corte di Giustizia, con la sentenza *Ambry* del 1998, è stata indotta a limitare l'uso abusivo che certi Paesi dell'Unione ne hanno fatto.

Oltre a mantenere l'attuale approccio settoriale, l'Esecutivo comunitario ha intenzione di: raggiungere un *acquis* nel diritto contrattuale europeo con un grado elevato di coerenza sul piano della redazione, del recepimento e dell'applicazione, migliorando la qualità della redazione; stabilire principi e una terminologia comuni in un quadro di riferimento pubblicamente accessibile, con la definizione dei concetti fondamentali e dei termini astratti quali "contratto", "danno" e delle regole che si applicano in caso di inadempimento del contratto, per raggiungere un più alto grado di convergenza tra i diritti contrattuali degli Stati membri, in particolare per quelle fattispecie a rilevanza transfrontaliera; promuovere l'elaborazione di clausole contrattuali standard, pur ribadendo il principio della libertà contrattuale. L'uso di queste condizioni standard comporterebbe alle parti risparmi sui costi relativi alla trattativa pre-contrattuale; verificare l'opportunità di adottare uno strumento opzionale non settoriale, che raccoglierebbe, in un *corpus* aggiornato, le regole riguardanti i contratti transfrontalieri di beni e servizi.

2.1.11 *Appalti pubblici*

Durante il semestre di Presidenza italiana è stato avviato e concluso positivamente l'iter di Conciliazione sulle due proposte di direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli **appalti pubblici di**

lavori, di forniture e di servizi e le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Grazie anche all'opera di mediazione condotta dalla Presidenza italiana, si è quindi finalmente giunti il 2 dicembre 2003 alla definizione del pacchetto legislativo sugli appalti pubblici, settore che movimentava un volume di risorse pari al 16% del PIL europeo.

Le direttive, proposte dalla Commissione europea nel maggio del 2000, conseguono l'obiettivo di semplificare, modernizzare e rendere più flessibile la vigente normativa comunitaria sugli appalti pubblici:

- semplificare affinché i testi attuali siano più facilmente comprensibili agli utilizzatori, in modo da consentire l'aggiudicazione degli appalti conformemente alle norme ed ai principi che disciplinano la materia e da permettere alle imprese interessate di meglio conoscere i loro diritti;
- modernizzare per tenere conto delle nuove tecnologie e delle modifiche del contesto economico;
- rendere più flessibili le procedure per rispondere ai fabbisogni degli acquirenti pubblici e degli operatori economici.

Il tutto in un quadro tendente a favorire una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure di appalto, in un sano regime di concorrenza al fine di rendere pienamente operativo il mercato interno.

E' da segnalare che per gli appalti settore "classico" la direttiva si presenta come la fusione dei tre atti legislativi in vigore (ossia la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori) al fine di mettere a disposizione degli operatori economici, delle amministrazioni aggiudicatrici e dei cittadini europei un testo unico chiaro e trasparente.

La proposta per i settori esclusi è volta a modificare la direttiva 93/38/CEE, rivedendone il campo d'applicazione alla luce della graduale liberalizzazione dei settori in questione, garantendo nel contempo meccanismi di esenzione dall'applicazione della direttiva stessa delle attività direttamente esposte alla concorrenza (telecomunicazioni, trasporti marittimi ed aerei).

Le nuove norme introducono importanti novità quali:

- il dialogo tecnico, che prevede la possibilità di sollecitare o accettare consulenze da parte delle aziende di settore per meglio preparare i

capitolati d'oneri;

- la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione, ad aste elettroniche ed al dialogo competitivo. Particolarmente interessante è la raggiunta definizione comunitaria degli **accordi quadro**, che si presenta come un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici ed il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi, e se del caso, le quantità previste.

Il dialogo competitivo è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. Tale procedura viene incontro alle esigenze di amministrazioni aggiudicatrici che, realizzando progetti eccezionalmente complessi, possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva di definire i mezzi atti a valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie.

- la possibilità di presentare **offerte per via elettronica con l'utilizzo della firma elettronica avanzata**. L'utilizzo della firma elettronica avanzata viene particolarmente incoraggiata nella considerazione che la stessa costituisce una garanzia di segretezza e trasparenza delle operazioni sia per le amministrazioni che per le imprese e quindi un valido ausilio per l'armonizzazione e l'apertura dei mercati. L'Italia è tra gli Stati membri più avanzati in questo settore, disponendo già della tecnologia necessaria per servirsi di tale sistema di firma in conformità con la direttiva 93 del 1999.

Tra le tante novità degne di nota non debbono essere trascurate le disposizioni relative alla ponderazione relativa a ciascun criterio di aggiudicazione ed all'obbligo di esclusione dei concorrenti condannati definitivamente per reati di criminalità organizzata, frode ai danni della Comunità e corruzione.

Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione è stato raggiunto un valido equilibrio tra l'esigenza di tenere presente l'interesse dell'amministrazione e la necessità di porre nella dovuta considerazione anche gli aspetti ambientali e sociali.

Ritoccate ed in parte semplificate (in quanto unificate) anche le soglie che faranno scattare obbligatoriamente le nuove procedure europee: 6,3 milioni

di euro per i lavori, 249mila euro per le forniture (162mila euro se si tratta di bandi delle amministrazioni centrali)

A seguito dell'adozione del progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (a norma dell'articolo 251 del Trattato che istituisce la Comunità Europea) verrà quindi definitivamente varato il pacchetto normativo in argomento che risulta di fondamentale importanza per la realizzazione di un mercato interno realmente aperto e competitivo.

2.2. INDUSTRIA

Nel corso del 2003 è stata avviata la discussione volta ad introdurre la considerazione della politica industriale quale elemento orizzontale da porre a fondamento nel momento dell'elaborazione delle iniziative e delle azioni dell'Unione.

I progressi registrati su tale punto, cui la Presidenza italiana ha dedicato ampia riflessione, hanno trovato piena conferma nelle conclusioni del Consiglio europeo di ottobre, che hanno ribadito la necessità di considerare con attenzione le esigenze dei settori industriali, con particolare riferimento a quello manifatturiero, per dare loro la possibilità di aumentare la competitività, in vista del loro contributo essenziale alla crescita economica.

In questo contesto inoltre il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a considerare le conseguenze delle proposte normative comunitarie sulle imprese, formulando una globale valutazione dell'impatto sulle medesime.

Le stesse conclusioni del Consiglio hanno sottolineato, tra l'altro, la rilevanza della proposta sui prodotti chimici (R.E.A.C.H.) – il cui esame è stato possibile avviare sotto Presidenza italiana – quale banco di prova per il nuovo approccio, basato sull'analisi estesa di impatto, all'elaborazione della normativa comunitaria.

In generale la competitività industriale, nelle sue varie angolazioni, ha costituito il tema centrale di una serie di comunicazioni, presentate dalla Commissione, che hanno formato oggetto, nel corso del 2003, di ampio dibattito e approfondite conclusioni da parte del Consiglio Competitività.

Di particolare rilievo è il **Libro Verde “L'imprenditorialità in Europa”** e la Comunicazione **“Pensare in piccolo in una Europa che si allarga”**, adottate in data 21 gennaio 2003 .

Nel Libro Verde si definisce lo spirito imprenditoriale nei suoi elementi costitutivi, identificandolo come “uno stato mentale ed un processo volto a creare e sviluppare l'attività economica combinando disponibilità a rischiare, creatività e/o innovazione con una sana gestione nell'ambito di una organizzazione nuova o esistente”, e se ne sottolinea l'importanza per la creazione di posti di lavoro e la crescita, per la competitività, per la realizzazione delle potenzialità personali e per la società nel suo insieme.

Viene poi valutata la situazione in Europa, evidenziando lacune e potenzialità nonché le notevoli differenze tra gli Stati membri, e si delinea la necessità di un approccio globale alla promozione di uno spirito imprenditoriale che deve operare su tre livelli: il singolo, l'impresa e la società. Sulla base di tale analisi vengono affrontati i quesiti chiave, ossia